

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Terza Commissione consiliare

18405



Consiglio Regionale del Veneto

N del 17/10/2013 Prot.: 0018405 Titolario 2.6

CRV

CRV

spc-UPA

Al Signor Presidente
del Consiglio Regionale

S E D E



IX LEGISLATURA

Oggetto: Progetto di legge regionale n. 284 d'iniziativa della Giunta regionale relativo a: *Norme per la disciplina dell'attività di cava*".

Si trasmette, in allegato alla presente, il progetto di legge in oggetto modificato, licenziato dalla Terza Commissione nella seduta del 09 ottobre 2013.

Distinti saluti.

D'Ordine del Presidente
(Luca Baggio)
Il Dirigente
(Dott.ssa Maria Teresa Manoni)

*Lavoro - Industria
Artigianato - Commercio
Cave e torbiere
Acque minerali e termali*

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701333 tel
+39 041 5256370 fax
com.com3@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

NONA LEGISLATURA

TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Industria, artigianato, commercio, cave e torbiere acque minerali e termali, lavoro)

Disegno di legge relativo a:

“Norme per la disciplina dell’attività di cava”

Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 25 del regolamento del Consiglio regionale del Veneto

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del progetto di legge n 284 di iniziativa della Giunta regionale

Licenziato il 09 ottobre 2013 nella seduta n. 90 con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 47	31		16
Maggioranza richiesta	n. 24			

Incaricati a relazionare in aula per la maggioranza il consigliere Luca Baggio e per la minoranza il consigliere Roberto Fasoli

RELAZIONE

La legge regionale 7 settembre 1982 n. 44 di disciplina dell'attività di cava, approvata quasi un trentennio fa, è una legge ispirata a principi innovativi che però in concreto non ha mai trovato una completa applicazione. Infatti la legge demanda la pianificazione delle attività di cava alla Regione ed alla Provincia mediante la redazione del Piano Regionale dell'Attività di Cava (P.R.A.C.), del Piano Provinciale dell'Attività di Cava (P.P.A.C.) nonché del Programma Provinciale di Escavazione (P.P.E.). La mancata approvazione del P.R.A.C. (e conseguentemente degli altri Piani di livello inferiore) continua pertanto a determinare una disciplina dell'attività di cava limitata rispetto al disegno legislativo originario, in quanto fondata sul regime transitorio previsto dalla l.r. n. 44/82.

Nel corso degli anni sono stati presentati alcuni disegni di legge recanti 'nuove norme' per l'attività di cava e la Giunta regionale ha adottato una proposta di P.R.A.C. con deliberazione n. 92 in data 17.02.1987. Inoltre, nella scorsa legislatura, la Giunta Regionale con deliberazione n. 135/CR del 21.10.2008 ha adottato il PRAC (modificato a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute) che però non è stato approvato dal Consiglio Regionale. Nonostante tutti questi contributi, l'attività estrattiva nella Regione è pertanto rimasta vincolata al regime transitorio prospettato dalla l.r. n. 44/82 che, d'altro canto, con il trascorrere degli anni ha manifestato alcuni limiti e la necessità di intervenire sull'articolato complessivo. Infatti la modificazione del quadro normativo generale avvenuta nel tempo, il mutamento delle esigenze imprenditoriali nei settori legati all'attività estrattiva ed una sempre maggiore e diffusa sensibilità nei confronti della difesa dell'ambiente, hanno reso obsolete alcune scelte strategiche a suo tempo effettuate dal legislatore, in parte contenute nella l.r. 44/82.

La l.r. 7 settembre 1982, n. 44 classifica, secondo un criterio non più attuale, i materiali di cava in due gruppi, formati in base al differente grado di utilizzazione del territorio conseguente all'esercizio dell'attività di escavazione: gruppo A che comprende sabbie e ghiaie e calcari per cemento e gruppo B in cui sono inclusi tutti gli altri materiali. Il PRAC è riferito al solo gruppo A e definisce le aree favorevolmente indiziate dalla presenza di giacimenti suscettibili di coltivazione, le previsioni dei fabbisogni dei materiali, le norme generali per la coltivazione delle cave, gli indirizzi per le normative specifiche di competenza comunale e provinciale. Al PRAC succedono, come ordine di dettaglio, un Piano Provinciale dell'Attività di Cava (PPAC) e un Programma Provinciale di Escavazione (PPE), entrambi predisposti dalla Provincia partendo dal PRAC e dalle indicazioni dei Comuni. La pianificazione delle attività di coltivazione degli altri materiali, cioè per il gruppo B, viene invece lasciata dalla l.r. n. 44/1982 alle Province, le quali possono stabilire per quali materiali e porzioni di territorio effettuarla, salvo la possibilità per la Regione in sede di PRAC di dettare criteri e modalità particolari per la coltivazione di cave di gruppo B.

Questa impostazione, pur raffigurando una corretta organizzazione istituzionale del settore tesa a valorizzare il ruolo degli Enti Locali, prevede però una articolazione su tre livelli della pianificazione, eccessiva, poco funzionale e non rispondente alle attuali esigenze di operatività delle imprese del settore.

D'altro canto nel disegno della l.r. 44/1982 la stessa suddivisione dei materiali nei due gruppi A e B viene effettuata basandosi sull'estensione territoriale delle attività estrattive e non facendo riferimento a "materiali di interesse regionale" e "materiali di interesse locale", come invece suggerirebbe un approccio più moderno ed operativo.

Una nuova pianificazione nel settore non può pertanto prescindere da un aggiornamento/riscrittura della stessa l.r. 44/82.

Con la proposta di legge in approvazione, si è cercato di superare alcuni limiti ed alcune lacune della l.r. 44/1982 che, pur mantenendo la validità dei suoi principi fondamentali, risulta oramai datata in quanto non allineata agli ultimi sviluppi normativi e tecnici che hanno interessato il settore ambientale (p. es. le procedure di VAS, VIA e VINCA). La vigente normativa è inoltre

dotata di procedure eccessivamente lunghe e complesse, che risultano oggi assolutamente da riformare.

La nuova normativa di settore da una parte si mantiene il più possibile vicina all'articolato ed ai contenuti della l.r. 44/82, recependo così quanto di positivo la stessa ha saputo esprimere, dall'altro inserisce nel corpus della medesima una serie di semplificazioni, innovazioni e modifiche suggerite, oltre che dall'evolversi del quadro normativo, economico, imprenditoriale ed ambientale, anche dall'esperienza maturata nel corso di una applicazione trentennale.

Titolo I - Principi e Finalità

Capo I - Disposizioni generali

All'art. 1 sono esplicitate le finalità della nuova legge, rivolta da una parte a conseguire un uso corretto delle risorse, nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio, e dall'altra a favorire il riutilizzo dei materiali provenienti dal trattamento e dal recupero dei rifiuti inerti.

La Regione assicurando l'esercizio unitario delle funzioni in materia di attività estrattiva, ne delega alcune alle province, nei limiti e con le modalità stabilite dalla norma stessa e secondo specifiche linee guida applicative.

L'art.2 esemplificando le attività che sono soggette alla normativa estrattiva e quelle che non lo sono, presenta alcuni aggiustamenti lessicali rispetto alla l.r. 44/82.

I lavori di scavo connessi alla costruzione di opere pubbliche e private sono soggette alla normativa in materia estrattiva, qualora l'estrazione e l'utilizzo industriale del materiale costituiscono l'attività prevalente, volendo così porre fine a possibili distorsioni nell'applicazione della 44/82. È invece esclusa dall'ambito di applicazione della presente legge l'escavazione di materiali dagli alvei e dalle zone golenali dei corsi d'acqua, dalle rive e dai fondali lacuali, dai litorali e dai fondali marini, la cui disciplina spetta esclusivamente all'autorità competente in materia.

Per i lavori di scavo connessi alla costruzione di opere pubbliche e private che prevedano un volume di materiale estratto e utilizzato industrialmente, superiore a 100.000 mc, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ne dà comunicazione alla Regione ai fini della pianificazione regionale nel settore estrattivo.

L'ultimo comma prevede che costituiscono aree di potenziale escavazione le zone agricole comunque denominate nel vigente Piano Regolatore Generale o nel Piano Regolatore Comunale, come già stabilito dall'art. 13 della l.r. 44/82.

L'art. 3 si occupa dei miglioramenti fondiari prevedendo la soggezione alla normativa in tema di cave qualora il materiale di risulta, industrialmente utilizzabile, sia superiore a mc 5.000 per ettaro.

L'art. 4 riporta la classificazione dei materiali di cava, vincolata all'importanza strategica per la Regione Veneto delle varie tipologie di materiale. Vengono così individuate due differenti categorie:

a) Gruppo "A" materiali di competenza regionale:

- 1. sabbie e ghiaie;*
- 2. materiale detritico;*
- 3. calcari per usi industriali e per costruzioni;*
- 4. argille;*
- 5. basalti e materiali vulcanici;*

b) Gruppo "B" materiali di competenza locale:

- 1. pietre ornamentali (calcari e trachite da taglio e lucidabili, marmi);*

2. *quarzo, quarzite;*
3. *gesso;*
4. *sabbie silicee;*
5. *pietre molari;*
6. *terre coloranti e da fonderia;*
7. *torba;*
8. *ogni altro materiale rinvenibile sotto qualsiasi forma di deposito naturale appartenente alla seconda categoria di cui all'articolo 2 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443.*

Il secondo comma chiarisce poi che il comma 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del PTRC si applica solo alle cave di sabbia e ghiaia.

Titolo II - Pianificazione e Progettazione dell'attività di cava

Capo I - Pianificazione

Rispetto alle disposizioni della l.r. 44/82, negli articoli che compongono il Titolo II vengono ridefinite la valenza, le finalità ed i contenuti della Pianificazione di settore, ridotta rispetto al passato al solo PRAC, alla luce dell'esperienza maturata in trent'anni di applicazione della L.R. 44/82 e delle difficoltà incontrate sino ad oggi a dare seguito al complesso sistema di Pianificazione originariamente previsto dalla l.r. 44/82, che, come già evidenziato, non è mai stato in concreto realizzato.

All'art.5 viene individuato lo strumento di pianificazione in materia di attività estrattiva: il Piano regionale dell'attività di cava (PRAC), riferito ai materiali del gruppo A.

La pianificazione nel settore estrattivo, dei materiali del gruppo B, è demandata alle province e fino all'approvazione dei relativi strumenti di pianificazione, la Giunta regionale detta criteri e norme tecniche per l'attività di coltivazione.

Il PRAC è Piano di settore ed è coordinato con il PTRC può integrarlo e può modificarlo qualora non ne alteri i contenuti essenziali di pianificazione territoriale, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 11/2004. Le sue previsioni prevalgono sulla pianificazione di livello provinciale e sugli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica dei Comuni.

L'art. 6 stabilisce che il PRAC ha come obiettivo la valorizzazione di risorse naturali in coerenza con gli scopi della programmazione economica e della pianificazione territoriale, con le esigenze di salvaguardia del territorio e dell'ambiente e con la necessità di tutela del lavoro e delle imprese.

Il PRAC, in aderenza con quanto già indicato nell'art. 5 della l.r. 44/82 definisce: a) le aree sede di giacimenti potenzialmente suscettibili di coltivazione, individuati sulla base di analisi geologiche, pedologiche e idrologiche e, all'interno di dette aree, gli ambiti estrattivi nei quali può esercitarsi l'attività di cava; b) le previsioni, articolate a livello regionale e sub regionale, per il periodo di validità del PRAC, dei fabbisogni dei materiali, formulate in relazione agli elementi statistici e ai programmi regionali di sviluppo dei settori interessati; c) la ripartizione delle quantità di materiali da estrarre nei vari ambiti estrattivi, onde assicurare il soddisfacimento dei fabbisogni complessivi di cui alla lettera b); d) le norme tecniche per la coltivazione delle cave, atte a garantire, in tutto il territorio regionale, la salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici ed il sostegno agli interessi economici e produttivi, assicurando la finale ricomposizione ambientale e paesaggistica dei luoghi; e) gli indirizzi e i criteri per la programmazione dell'escavazione.

Il terzo comma disciplina i documenti che costituiscono il PRAC ed il procedimento di formazione del medesimo, prevedendo per quest'ultimo significative accelerazioni.

L'art. 7 disciplina il procedimento di approvazione del PRAC, secondo la procedura prescritta dalla normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica.

Il Piano, formulato su una base previsionale di dieci anni, ha efficacia a tempo indeterminato ed è soggetto a verifica almeno ogni cinque anni e comunque ogni qualvolta se ne determini la necessità.

Le modifiche al Piano che non incidono sui criteri informativi e sulle caratteristiche essenziali sono approvate dalla Giunta Regionale sentita la Commissione Consiliare competente che si esprime entro 60 giorni, trascorsi i quali il parere si intende reso in senso favorevole.

L'art. 8 prevede che i Comuni partecipino al processo di formazione del PRAC presentando un documento contenente indicazioni sulle aree del territorio comunale che, per motivate ragioni, siano idonee allo svolgimento dell'attività di cava e quelle ove l'attività di cava vada assoggettata a particolari vincoli o limitazioni

Capo II - Progettazione

L'art. 9 fissa le finalità ed i contenuti del progetto di coltivazione, riagganciandosi, con lievi modifiche, alla formulazione prevista dalla l.r. 44/82.

L'art.10 disciplina la ricomposizione ambientale dei siti alla conclusione dei lavori di coltivazione di cava in modo da conseguire una corretta sistemazione idrogeologica e il risanamento paesaggistico. Oltre alla restituzione del terreno ad usi agricoli è prevista la possibilità di realizzare bacini di laminazione, di accumulo della risorsa idrica o di ravvenamento della falda, sottoposti a servitù di allagamento o ceduti al patrimonio indisponibile della Regione.

E' espressamente vietata la ricomposizione ambientale finalizzata alla realizzazione di discariche di rifiuti.

Gli interventi di ricomposizione ambientale sono suddivisi in lotti funzionali e sono eseguiti già durante la coltivazione della cava, essendo vincolanti per l'avvio dell'attività estrattiva nei lotti successivi.

Titolo III - Autorizzazione

Capo I - Procedure di autorizzazione

Gli articoli da 11 a 14 disciplinano il procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'apertura della cava. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento della Giunta regionale per i materiali del gruppo A e dalla Provincia per i materiali del gruppo B.

La coltivazione dei giacimenti è subordinata ad autorizzazione, con valenza di titolo unico, che può essere rilasciata a soggetti privati con adeguate capacità tecniche e finanziarie che hanno la disponibilità dei suoli, ovvero a enti pubblici che affidano i lavori ad altri soggetti aventi adeguate capacità tecniche e finanziarie ed individuati secondo le procedure di legge.

Il procedimento di rilascio dell'autorizzazione rispecchia quello già delineato dall'art. 18 della l.r. 44/82, qualora il progetto di coltivazione non sia sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale. Nel caso di autorizzazione inerente materiali di gruppo A, deve essere preventivamente acquisito il parere della Commissione tecnica regionale per le attività di cava mentre, nel caso di autorizzazione per i materiali del gruppo B, il parere è richiesto alla Commissione tecnica provinciale per le attività di cava.

L'art. 12 istituisce l'Osservatorio permanente delle attività estrattive, del quale fanno parte i dirigenti delle strutture regionali competenti e i rappresentanti di UPI, ANCI, delle associazioni degli imprenditori, delle associazioni ambientaliste, di quelle di categoria del settore agricolo e un rappresentante dei sindacati.

L'art. 15 tratta il procedimento di autorizzazione ad apportare modifiche al progetto di coltivazione già approvato. Il procedimento, di competenza dell'amministrazione autorizzatrice,

ricalca quello previsto agli articoli 13 e 14, ma la Regione si riserva di stabilire i criteri che identificano le modifiche non sostanziali ai progetti di coltivazione.

L'art. 16, come già il corrispondente articolo della l.r. 44/82, stabilisce che l'autorizzazione è rilasciata nel rispetto del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e tiene luogo anche dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione dei manufatti e degli impianti direttamente e strettamente connessi con i lavori di coltivazione come indicati nel progetto di coltivazione; impianti che comunque dovranno essere asportati o demoliti dopo la cessazione dell'attività autorizzata, fatta salva la facoltà di una loro diversa utilizzazione qualora lo consentano gli strumenti urbanistici vigenti al momento della dichiarazione di estinzione della cava.

L'art. 17, con una innovazione rispetto alla l.r. 44/82, disciplina la figura del direttore lavori, tecnico professionista a cui spetta l'obbligo di controllare la corrispondenza dei lavori con il progetto di coltivazione autorizzato e di far osservare le disposizioni di legge, controfirmando la documentazione inerente la cava.

Con gli articoli 18 e 19 sono istituite le Commissioni regionale e provinciale (C.T.R.A.E. e C.T.P.A.C.), chiamate ad esprimere pareri obbligatori nel procedimento autorizzatorio e di revoca per i materiali di gruppo A.

Capo II – Procedure successive all'autorizzazione

Con una significativa innovazione di grande valenza ambientale, l'art. 20 stabilisce che può essere accordata su motivata richiesta una sola proroga all'autorizzazione per un periodo di tempo non superiore alla metà del periodo di validità dell'autorizzazione originaria, salvo la possibilità di superare tale limite a condizione che il titolare versi un contributo aggiuntivo al comune. La definizione dei criteri e delle modalità per la concessione della proroga spetta alla Giunta, al fine di rendere uniforme l'applicazione di tale istituto su tutto il territorio della regione.

E' precisato, inoltre, che tutte le proroghe devono essere concesse sempre nel rispetto della procedura di VIA.

All'art. 21 è disposto che il titolare dell'autorizzazione di cava partecipi alla spesa per gli interventi di carattere generale finalizzati al miglioramento della fruibilità dell'area o dei lotti, nonché alla conservazione e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, versando annualmente, per tutta la durata della coltivazione, al comune una somma parametrata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno precedente. Tali somme devono essere prioritariamente utilizzate per la realizzazione di interventi connessi al ripristino e miglioramento ambientale e delle infrastrutture o alla riutilizzazione delle aree interessate dall'attività di cava e per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 24.

Per le medesime finalità, il titolare dell'autorizzazione versa ogni anno alla Regione una somma pari al 10% di quanto versato al comune, tale introito viene utilizzato per l'esercizio delle funzioni di controllo, pianificazione e programmazione.

Nel caso di autorizzazioni relative a materiali del gruppo A, il soggetto richiedente può, inoltre, alternativamente: a) concordare con il Comune l'esecuzione di un'opera pubblica tra quelle incluse nel programma triennale comunale delle opere pubbliche; b) impegnarsi a corrispondere in un'unica soluzione al Comune, entro il 28 febbraio di ogni anno, e per tutta la durata dell'autorizzazione, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno precedente.

L'art. 22 sancisce che i titolari di autorizzazioni sono tenuti a comunicare annualmente al Comune ed alla Regione i dati statistici circa le attività svolte.

L'art. 23 disciplina gli adempimenti connessi all'ultimazione dei lavori di coltivazione, secondo modalità simili a quelle già previste dalla l.r. 44/82 che coinvolgono regione, provincia e comune. Accertata la rispondenza dei lavori con l'autorizzazione, su impulso del titolare o d'ufficio, alla scadenza del termine previsto dall'autorizzazione, l'amministrazione competente svincola la cauzione prestata e dichiara estinta la cava.

Titolo IV - Vigilanza e sanzioni

Capo I - Funzioni e provvedimenti

Ai sensi dell'art. 24 le funzioni di vigilanza sui lavori di coltivazione di cava spettano al comune territorialmente interessato, che le esercita d'intesa con la provincia e, nel caso di inerzia, alla Regione. Nell'ambito del parco dei Colli Euganei le funzioni di vigilanza e l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori competono esclusivamente all'Ente parco dei Colli Euganei.

L'art. 25 disciplina i casi che possono comportare la sospensione cautelare dei lavori di coltivazione con una elencazione più puntuale rispetto a quella riportata all'art. 29 della l.r. 44/82, e precisamente:

a) quando si verifica l'inosservanza delle prescrizioni del provvedimento e fino al loro adempimento; b) quando sono necessari ulteriori accertamenti in vista dell'adozione di un provvedimento di decadenza o di revoca dell'autorizzazione o di modifica, totale o parziale del progetto di coltivazione; c) in caso di mancata nomina del direttore dei lavori.

I lavori di coltivazione possono essere sospesi quando l'esecuzione dei lavori autorizzati comporti una alterazione della situazione geologica e idrogeologica tale da causare condizioni di pericolo per persone o cose ovvero un inquinamento dei suoli o delle acque. La sospensione è invece sempre obbligatoria quando si tratta di scavi non autorizzati.

Gli articoli 26 e 27 disciplinano la decadenza e le procedure conseguenti alla dichiarazione di decadenza. Rispetto alle fattispecie già previste dall'art. 30 della l.r. 44/82 è stata inserita l'ipotesi, contemplata alla lettera a), che il titolare dell'autorizzazione non abbia iniziato i lavori di coltivazione del giacimento entro 180 giorni dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione e c), abbia perso, in tutto o in parte significativa, la disponibilità del giacimento.

A seguito della dichiarazione di decadenza, il proprietario del fondo presenta domanda di autorizzazione o cede la disponibilità del giacimento a terzi. Il concessionario subentrante nell'esercizio della cava è tenuto a corrispondere all'avente diritto il valore attuale degli impianti, delle opere utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava. Qualora non subentri altro soggetto, l'amministrazione competente provvede d'ufficio all'esecuzione dei necessari lavori di ricomposizione ambientale, con rivalsa delle spese mediante incameramento della cauzione.

E' fatto esplicito divieto per il titolare dell'autorizzazione dichiarata decaduta di presentare una nuova domanda.

L'art. 28 prevede che siano le amministrazioni competenti (Regione e provincia) a disporre la revoca dell'autorizzazione, con parere obbligatorio delle relative Commissioni. Il provvedimento di revoca è comunicato secondo le modalità previste dal d.lgs. 82/2005.

In ogni caso il provvedimento di revoca dispone tempi e modi delle opere di ricomposizione ambientale, da eseguirsi a cura e spese del titolare dell'autorizzazione revocata. In caso di

inottemperanza, l'Ente competente provvede d'ufficio all'esecuzione dei lavori con rivalsa delle spese sul titolare, anche mediante incameramento della cauzione..

L'art.29 prevede un notevole incremento di tutte le sanzioni in materia di esercizio dell'attività estrattiva, in assenza della prevista autorizzazione. In questo modo si intende assicurare un effettivo deterrente nei confronti degli scavi abusivi e difformi.

Nel caso di scavi abusivi la sanzione amministrativa è pari al sestuplo del valore commerciale, mentre la L.R. 44/82 prevedeva una sanzione amministrativa pari al solo valore commerciale del materiale scavato abusivamente. La sanzione nella misura del sestuplo del valore commerciale si applica anche per gli scavi difformi.

Il 50% degli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono attribuiti alle province ed il restante 50% alla Regione.

Titolo V - Aree di cava degradate

Capo I – Contributi per interventi di ricomposizione

Il Titolo V detta una serie di norme ed interventi per le "aree di cava e di miniera degradate", siti sui quali si è svolta un'attività estrattiva alla quale non abbia fatto seguito una ricomposizione ambientale o che, comunque, non siano correttamente inseriti nel contesto ambientale locale.

L'art. 30 prevede che la Regione promuova la ricomposizione e il recupero ambientale delle aree di cava o miniera degradate, disciplinando il procedimento per la richiesta di contributo per gli interventi di ricomposizione nelle aree degradate e l'entità del medesimo che può arrivare al sino al 45% dell'importo delle opere di carattere privato e sino al 100% delle opere pubbliche.

Titolo VI - Norme finali e transitorie

Capo I – Disposizioni transitorie

L'art. 31 detta le modalità operative transitorie prevedendo che, all'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale delibera un provvedimento ricognitivo delle procedure aventi ad oggetto l'attività di cava non ancora concluse con l'adozione del provvedimento finale, trattenendo quelle di propria competenza per i materiali del gruppo A e trasferendo alle province interessate la documentazione tecnica e amministrativa afferente le attività estrattive in atto e le nuove domande pervenute, relativamente ai materiali di gruppo B.

L'art. 32, come già l'art. 13 della l.r. 44/82, stabilisce una serie di criteri transitori in materia di attività di cava con riguardo alla percentuale di territorio comunale con destinazione agricola che può essere interessata dall'attività di cava. Ai fini del computo percentuale è considerata inclusa la superficie delle cave in atto, di quelle abbandonate e di quelle dismesse senza la prevista ricomposizione ambientale. In relazione all'estrazione di ghiaia è vietato l'utilizzo di una quota eccedente il tre per cento del territorio agricolo comunale indipendentemente dalle eventuali ricomposizioni ed estinzioni di cave già autorizzate a far data dall'entrata in vigore della legge regionale 17 aprile 1975, n. 36 "Norme per l'esercizio dell'attività estrattiva in ordine a cave e torbiere".

L'art. 33 stabilisce che, fino all'entrata in vigore del PRAC, non possono essere rilasciate autorizzazioni per l'apertura di nuove cave di sabbia e ghiaia e di calcare per cemento. Possono invece essere rilasciate autorizzazioni per l'ampliamento di cave esistenti, dei medesimi materiali, purchè i tempi di coltivazione indicati nell'autorizzazione originaria non siano scaduti.

Le autorizzazioni per l'ampliamento riguardano solo le cave inserite nei comuni elencati negli allegati 1) e 2), con specifiche prescrizioni per le cave ricadenti nei comuni di cui all'allegato 2). E' prevista inoltre deroga alle disposizioni su profondità e distanze per nuove cave di argilla per laterizi, ubicate nelle aree individuate nella cartografia di cui all'allegato 3), purché ricorrano tutta una serie di condizioni, precisamente elencate nell'articolo di legge.

L'art. 34 disciplina il controllo sostitutivo della Regione che, nel caso di inadempienza o inerzia del comune, stabilisce un termine per ottemperare a quanto previsto, scaduto il quale il Presidente della Regione nomina un commissario ad acta, che provvede in via sostitutiva.

L'art. 35 è la norma che specifica i capitoli di entrata e uscita per la gestione dei flussi finanziari previsti dalla legge.

L'art. 36 richiama l'osservanza delle norme del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, per quanto non previsto dalla presente legge, e l'art. 37 dispone tutta una serie di abrogazioni, conseguenti a quella della vigente L.R. 7 settembre 1983, n. 44.

L'art. 38 delinea le disposizioni finali, per garantire il funzionamento delle Commissioni Tecniche, previste agli artt. 18 e 19, nelle more della nomina dei nuovi organismi. Per il Consiglio delle autonomie locali, non previsto dalla legge 44/82, le funzioni consultive spettanti, sono esercitate dalle Conferenza Regione-autonomie locali, fino alla sua costituzione.

La Terza Commissione, nella seduta del 09 ottobre 2013, ha approvato a maggioranza il progetto di legge. Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi Lega Nord-Liga Veneta Padania (Baggio, Cappon e Tosato), Popolo della Libertà (Mainardi) e Misto (Sandri). Astenuti i rappresentanti dei gruppi Partito Democratico Veneto (Fasoli, Bortoli e Niero) e Futuro Popolare (Franchetto).

Della relazione di maggioranza è incaricato il Presidente Baggio e della relazione di minoranza il Vice Presidente Fasoli.

NORME PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI CAVA

TITOLO I - Principi e finalità

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto disciplina l'attività di cava al fine di conseguire un corretto uso delle risorse, nel quadro della rigorosa salvaguardia dell'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche, monumentali, nonché della conservazione della superficie agraria utilizzabile a fini produttivi.

2. La Regione provvede a tale disciplina valorizzando il ruolo degli enti locali in ordine al proprio territorio, in armonia con gli strumenti della pianificazione regionale.

3. La Regione, considerato che i materiali di cava costituiscono risorse non rinnovabili, promuove e favorisce la ricerca e la sperimentazione sia di materiali alternativi sia di tecniche e metodi di utilizzo atti a conseguire il massimo risparmio complessivo soprattutto per i materiali di maggiore impatto territoriale o disponibili in riserve più limitate.

4. La Regione favorisce e incentiva il riutilizzo, in sostituzione dei materiali di cava, dei materiali provenienti dal trattamento e dal recupero dei rifiuti inerti prodotti dal settore delle costruzioni, al fine di contenere il prelievo e il consumo delle risorse geologiche regionali non rinnovabili.

5. Ai sensi del primo comma dell'articolo 118 della Costituzione, al fine di assicurarne l'esercizio unitario, la Regione esercita o conferisce alle province, sino al loro riordino istituzionale, le funzioni amministrative relative all'attività di cava nei limiti e con le modalità previste dalla presente legge. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'uniformità nell'esercizio delle funzioni trasferite, emana linee guida applicative.

Art. 2 - Attività di cava.

1. Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nella presente legge, costituiscono attività di cava i lavori di coltivazione dei giacimenti formati da materiali, industrialmente utilizzabili, classificati di seconda categoria dal terzo comma dell'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno" e successive modificazioni.

2. La coltivazione comprende l'estrazione del materiale del giacimento, l'eventuale prima lavorazione dei materiali estratti e la ricomposizione ambientale della cava.

3. La coltivazione dei giacimenti di materiale di cava è subordinata al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 11.

4. La presente legge si applica altresì ai lavori di scavo connessi alla costruzione di opere pubbliche e private, nel caso in cui la commercializzazione e/o l'utilizzo esterno del materiale costituiscano elemento prevalente dell'opera stessa.

5. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, definisce i criteri per l'applicazione del comma 4.

6. È esclusa dall'ambito di applicazione della presente legge l'escavazione di materiali dagli alvei e dalle zone golenali dei corsi d'acqua, dalle rive e dai fondali lacuali, dai litorali e dai fondali marini, la cui disciplina spetta esclusivamente all'autorità competente in materia.

7. Qualora le opere di cui ai commi 4 e 6 prevedano un volume di materiale asportato e utilizzato esternamente all'opera superiore a 100.000 metri cubi, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione dell'opera medesima ne dà comunicazione alla Regione ai fini della pianificazione regionale nel settore estrattivo.

8. Costituiscono aree di potenziale escavazione le zone agricole comunque denominate nel vigente piano regolatore generale o nel piano regolatore comunale.

Art. 3 - Miglioramenti fondiari.

1. Ai miglioramenti fondiari con volume di materiale di risulta, industrialmente utilizzabile, superiore a 5.000 metri cubi per ettaro, si applica la disciplina prevista per le attività di cava.

2. La Giunta regionale fissa procedure e criteri per l'autorizzazione dei miglioramenti fondiari con volume di materiale di risulta, industrialmente utilizzabile, inferiore a 5.000 metri cubi per ettaro. A tale fattispecie si applicano comunque i commi da 1 a 5 dell'articolo 21.

3. Nell'attuazione della pianificazione regionale, per le attività estrattive si tiene conto dei volumi di materiale estratto e utilizzato industrialmente, proveniente dai miglioramenti fondiari.

Art. 4 - Classificazione dei materiali di cava.

1. I materiali di cava disciplinati dalla presente legge sono così classificati:

a) Gruppo "A" materiali di competenza regionale:

- 1) sabbie e ghiaie;
- 2) materiale detritico;
- 3) calcari per usi industriali e per costruzioni;
- 4) argille;
- 5) basalti e materiali vulcanici;

b) Gruppo "B" materiali di competenza locale:

- 1) pietre ornamentali (calcari e trachite da taglio e lucidabili, marmi);
- 2) quarzo, quarzite;
- 3) gesso;
- 4) sabbie silicee;
- 5) pietre molari;
- 6) terre coloranti e da fonderia;
- 7) torba;
- 8) ogni altro materiale rinvenibile sotto qualsiasi forma di deposito naturale appartenente alla seconda categoria di cui all'articolo 2 del regio decreto n. 1443 del 1927 e successive modificazioni.

2. Il comma 2 dell'articolo 17 delle norme di attuazione del piano territoriale regionale di coordinamento, di seguito denominato PTRC, approvato con provvedimento del Consiglio regionale n. 382 del 28 maggio 1992, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 93 del 24 settembre 1992, trova applicazione limitatamente alle cave di sabbia e ghiaia.

Titolo II – Pianificazione e progettazione dell'attività di cava

CAPO I – Pianificazione

Art. 5 - Strumenti di pianificazione.

1. Lo strumento della pianificazione regionale nel settore estrattivo per i materiali del gruppo A è il piano regionale dell'attività di cava, di seguito denominato PRAC.

2. La pianificazione nel settore estrattivo per i materiali del gruppo B è svolta dalle province.

3. Il PRAC, in quanto piano di settore e coordinato con il PTRC, può integrarlo e può modificarlo qualora non ne alteri i contenuti essenziali di pianificazione territoriale, in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni.

4. Il PRAC disciplina le attività di coltivazione per i materiali di competenza regionale e può essere redatto e approvato anche per stralci, relativi a uno o più materiali.

5. Fino all'approvazione degli strumenti della pianificazione di cui al comma 2, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro sessanta giorni dalla

assegnazione del provvedimento alla commissione, trascorsi i quali si prescinde dal parere, detta indirizzi, criteri e norme tecniche generali per l'attività di coltivazione dei materiali del gruppo B.

6. Entro un anno dall'approvazione del PRAC o delle sue modifiche ai sensi dell'articolo 7, gli enti locali adeguano al PRAC i propri strumenti pianificatori.

Art. 6 - Finalità e contenuti del PRAC.

1. Il PRAC persegue la valorizzazione delle risorse naturali in coerenza con:

- a) gli scopi della programmazione economica e della pianificazione territoriale;
- b) le esigenze di salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio;
- c) la tutela del lavoro e delle imprese.

2. Il PRAC specifica:

- a) le aree sede di giacimenti potenzialmente suscettibili di coltivazione, individuati sulla base di analisi geologiche, pedologiche e idrologiche e, all'interno di dette aree, gli ambiti estrattivi nei quali può esercitarsi l'attività di cava;
- b) le previsioni, articolate a livello regionale e subregionale, per il periodo di validità del PRAC, dei fabbisogni dei materiali, formulate in relazione agli elementi statistici e ai programmi regionali di sviluppo dei settori interessati;
- c) la ripartizione delle quantità di materiali da estrarre nei vari ambiti estrattivi, onde assicurare il soddisfacimento dei fabbisogni complessivi di cui alla lettera b);
- d) le norme tecniche per la coltivazione delle cave, atte a garantire, in tutto il territorio regionale, la salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici ed il sostegno agli interessi economici e produttivi, assicurando la finale ricomposizione ambientale e paesaggistica dei luoghi;
- e) gli indirizzi e i criteri per la programmazione dell'escavazione.

3. Il PRAC si compone di:

- a) relazione indicante le finalità e i criteri informativi del piano, la determinazione dei fabbisogni nonché i quantitativi di materiale da estrarre negli ambiti estrattivi per il soddisfacimento del fabbisogno complessivo;
- b) elaborati grafici evidenziatori, in particolare, le aree sede di giacimenti potenzialmente suscettibili di coltivazione e gli ambiti estrattivi all'interno dei quali può esercitarsi l'attività di cava;
- c) rapporto ambientale sui possibili impatti ambientali significativi, derivanti dall'attuazione del piano;
- d) sintesi del rapporto ambientale.

Art. 7 - Approvazione del PRAC.

1. La Giunta regionale avvia le attività per la formazione ed approvazione del PRAC secondo la procedura prescritta dalla normativa vigente in materia di valutazione ambientale strategica, di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni, nonché dalla normativa vigente in materia di valutazione di incidenza ambientale di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e successive modificazioni.

2. La Giunta regionale adotta la proposta di piano entro centoventi giorni dalla conclusione della consultazione sul rapporto preliminare previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.

3. La proposta di piano adottata, il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso sono depositati presso gli uffici dell'autorità competente in materia di valutazione ambientale strategica e presso gli uffici regionali e provinciali competenti. La proposta di piano e il rapporto

ambientale sono pubblicati nel sito web della Regione del Veneto e dell'autorità competente in materia di valutazione ambientale strategica: del deposito e della pubblicazione è data comunicazione ai comuni ai fini della procedura di partecipazione di cui all'articolo 8; è data informazione dell'adozione della proposta di piano anche tramite pubblicazione di avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, in almeno due giornali a diffusione regionale e in almeno due giornali a diffusione nazionale.

4. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 i comuni possono trasmettere il documento approvato ai sensi del comma 1 dell'articolo 8; entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 3 nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, chiunque sia interessato può prendere visione del piano e presentare le proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi elementi conoscitivi e valutativi.

5. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, presenta al Consiglio regionale la proposta di piano con le osservazioni pervenute, corredate del relativo parere, la documentazione prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, e le eventuali proposte di modifica. Il piano è approvato con deliberazione del Consiglio regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto; nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto è altresì curata la pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.

6. Il piano, formulato su una base previsionale di dieci anni, ha efficacia a tempo indeterminato ed è soggetto a verifica almeno ogni cinque anni e comunque ogni qual volta se ne determini la necessità.

7. Le modifiche al piano che incidono sui criteri informativi e sulle caratteristiche essenziali sono approvate con deliberazione del Consiglio regionale secondo le procedure previste dal presente articolo.

8. Le modifiche al piano che non incidono sui criteri informativi e sulle caratteristiche essenziali sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, che si esprime entro sessanta giorni dalla assegnazione del provvedimento alla commissione, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

Art. 8 - Partecipazione dei comuni.

1. Ai fini della formazione della proposta di PRAC, i comuni presentano un documento, approvato dal competente organo comunale, contenente indicazioni sulle aree del territorio comunale che, per motivate ragioni, siano idonee allo svolgimento dell'attività di cava e quelle ove l'attività di cava vada assoggettata a particolari vincoli o limitazioni.

2. Dopo l'approvazione del PRAC, i comuni contribuiscono alla gestione e all'aggiornamento del piano, presentando un documento, approvato dal competente organo comunale, che fornisca indicazioni, dettate da specifiche esigenze dei luoghi, riguardanti lo svolgimento dell'attività di cava e inerenti la viabilità, gli effetti sul contesto locale, l'uso delle pertinenze e la ricomposizione ambientale, nonché l'eventuale uso pubblico delle aree da concordare con il comune.

CAPO II – Progettazione

Art. 9 – Finalità e contenuti del progetto di coltivazione.

1. Chiunque intenda procedere a lavori di coltivazione di materiali di cava su terreni di cui abbia disponibilità ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 presenta all'ente competente un progetto di coltivazione, comprensivo della fase di estrazione e della fase di ricomposizione ambientale.

2. Il progetto, redatto tenendo conto delle finalità di salvaguardia ambientale, deve essere sottoscritto da un tecnico professionista abilitato, in conformità alle norme vigenti in materia, e deve prevedere i seguenti elaborati:

- a) relazione sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, idrografiche e paesaggistiche del luogo di intervento e sull'interferenza dell'attività estrattiva sulle medesime. La relazione deve essere corredata da immagini fotografiche idonee a rendere riconoscibili le caratteristiche essenziali dei luoghi anche con riferimento alle colture agricole e forestali esistenti;
- b) programma di estrazione, che comprenda una valutazione documentata della consistenza del giacimento, una stima qualitativa e quantitativa del materiale utile, una illustrazione dei lavori di escavazione da attuarsi, per quanto possibile, in lotti successivi, la localizzazione delle aree di deposito dei materiali estratti, gli impianti di prima lavorazione, le infrastrutture, i servizi ausiliari. Al programma deve essere allegato un rilievo planimetrico, corredata da piante, profili, sezioni trasversali e longitudinali nonché una planimetria catastale riportante i mappali interessati dalla coltivazione. Per le cave di monte, il rilievo deve essere rappresentato da curve di livello con equidistanze adeguate alle caratteristiche della cava;
- c) progetto di ricomposizione ambientale, redatto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 10, che indichi le opere da realizzare durante e al termine dell'estrazione, comprendente planimetrie e sezioni quotate idonee a rappresentare lo stato dei luoghi a coltivazione ultimata, nonché relazione esplicativa e computo metrico estimativo atti a definire le modalità e le caratteristiche delle opere da eseguire e a quantificare il relativo deposito cauzionale;
- d) programma economico - finanziario che indichi l'utilizzazione e la destinazione sul mercato del materiale estratto, la potenzialità degli impianti di cava e i programmi di investimento sugli stessi nonché le previsioni di impiego della manodopera.

3. L'ente competente al rilascio dell'autorizzazione può stabilire disposizioni integrative di dettaglio, concernenti la documentazione progettuale.

Art. 10 – Ricomposizione ambientale.

1. Ai fini della presente legge, per ricomposizione ambientale s'intende l'insieme delle azioni da compiersi durante l'esecuzione dei lavori di coltivazione e alla loro conclusione, destinate a ricostruire, sull'area ove si è svolta l'attività estrattiva, un assetto finale dei luoghi ordinato e funzionale alla salvaguardia dell'ambiente naturale e alla conservazione delle possibilità di riuso del suolo.

2. La ricomposizione ambientale prevede:

- a) la sistemazione idrogeologica dei suoli, consistente nella modellazione dei terreni atta a evitare frane o dilavamenti e nelle misure di protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;
- b) la ricostituzione dei caratteri ambientali, paesaggistici e naturalistici dell'area, in relazione alla situazione preesistente, mediante un opportuno raccordo tra le superfici di nuova formazione e i terreni adiacenti, e in funzione degli usi ai quali l'area è destinata;
- c) la restituzione del terreno agli usi produttivi agricoli, analoghi a quelli precedentemente praticati anche se con colture diverse, ovvero usi diversi, purché compatibili con la zona agricola e derivanti da esigenze di carattere socioeconomico;
- d) la realizzazione di bacini di laminazione, di bacini di accumulo della risorsa idrica o bacini di ravvenamento della falda.

3. Il caso di cui alla lettera d) del comma 2 può ricorrere soltanto qualora l'utilità delle opere sia attestata dall'autorità idraulica competente e il progetto comprenda anche le strutture necessarie per il funzionamento del bacino. In ogni caso, per le aree interessate deve essere prevista, a titolo gratuito, la servitù di allagamento ovvero la cessione al patrimonio indisponibile della Regione.

4. Non sono consentite proposte di ricomposizione ambientale finalizzate alla realizzazione di discariche di rifiuti.

5. Gli interventi di ricomposizione ambientale, per quanto possibile, sono suddivisi in lotti funzionali e sono eseguiti già durante la coltivazione della cava, essendo vincolanti per l'avvio dell'attività estrattiva nei lotti successivi.

6. I materiali derivanti dallo strato di copertura, quelli rinvenuti con l'estrazione ma diversi dal materiale che qualifica il giacimento e i materiali residuali a fine estrazione sono prioritariamente utilizzati per la realizzazione delle opere di ricomposizione ambientale.

TITOLO III – Autorizzazione

CAPO I – Procedure di autorizzazione

Art. 11 – Disciplina generale dell'autorizzazione.

1. La coltivazione del giacimento è subordinata ad autorizzazione, rilasciata dalla Giunta regionale per i materiali del gruppo A e dalla provincia per i materiali del gruppo B, nel rispetto della legislazione vigente in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui alla direttiva 2011/92/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

2. L'autorizzazione può essere rilasciata, in conformità alle previsioni degli strumenti di pianificazione vigenti, a soggetti pubblici e privati che abbiano la disponibilità dei suoli costituenti il giacimento e siano dotati di adeguate capacità tecniche e finanziarie.

3. Ai fini e per gli effetti del comma 2, il richiedente, rispetto al terreno su cui insiste il giacimento oggetto della richiesta di autorizzazione, deve essere titolare di uno dei seguenti diritti:

- a) proprietà;
- b) sfruttamento economico del giacimento sulla base di contratto registrato o altro titolo valido, concluso con il proprietario del terreno e trascritto nei registri immobiliari.

4. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica dei requisiti di ordine generale previsti dalla normativa vigente per l'instaurazione di rapporti con la pubblica amministrazione e in particolare alle verifiche previste in materia di documentazione antimafia dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modificazioni, dalla normativa regionale in materia di prevenzione contro la criminalità organizzata e da eventuali protocolli di legalità sottoscritti dalle amministrazioni.

5. Il provvedimento di autorizzazione:

- a) stabilisce il programma e i tempi di coltivazione;
- b) fissa le modalità della ricomposizione ambientale delle aree interessate;
- c) determina l'ammontare del deposito cauzionale da prestarsi nelle forme ammesse dalle leggi a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione;
- d) prevede l'adeguamento ogni due anni del deposito cauzionale, ancorandolo alla variazione dell'indice ISTAT del costo della vita;
- e) impone eventuali prescrizioni a tutela del pubblico interesse;
- f) non è cedibile senza nulla osta dell'ente competente;
- g) è trasmesso al soggetto richiedente con una delle modalità di comunicazione fra imprese e amministrazioni pubbliche previste dall'articolo 5 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni.

6. Entro centottanta giorni dalla comunicazione dell'adozione del provvedimento, il titolare dell'autorizzazione presenta, a pena di decadenza:

- a) la documentazione attestante l'avvenuto deposito cauzionale;
- b) la documentazione attestante la disponibilità dei suoli costituenti il giacimento per una durata non inferiore alla durata dell'autorizzazione;
- c) l'atto di conferimento di incarico di direttore dei lavori, controfirmato dal medesimo per accettazione;
- d) ogni ulteriore documento richiesto dal provvedimento autorizzativo.

7. Il termine di cui al comma 6 può essere motivatamente prorogato una sola volta e per un periodo massimo di centottanta giorni.

8. La Giunta regionale stabilisce criteri per la determinazione dell'entità del deposito cauzionale, individua la misura degli oneri che il richiedente deve versare per le attività istruttorie di propria competenza e fissa eventuali indirizzi e disposizioni operative.

9. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni.

10. L'autorizzazione è richiesta in ogni caso nel rispetto dell'articolo 152 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni.

Art. 12 – Osservatorio permanente delle attività estrattive.

1. È istituito l'Osservatorio permanente delle attività estrattive, costituito con provvedimento della Giunta regionale.

2. L'Osservatorio è un organismo tecnico a carattere multidisciplinare e ha il compito di monitorare l'applicazione della presente legge e del PRAC, redigendo una relazione annuale da presentare alla Giunta regionale per il successivo inoltro alla commissione consiliare competente.

3. L'Osservatorio è presieduto dal dirigente della struttura regionale competente in materia di attività estrattive, che lo convoca, ed è composto:

- a) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di attività produttive;
- b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di ambiente;
- c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di urbanistica;
- d) da un rappresentante designato dall'Unione delle province (UPI) del Veneto;
- e) da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) del Veneto;
- f) da un rappresentante designato dalle associazioni degli imprenditori del settore estrattivo;
- g) da un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste;
- h) da un rappresentante designato dalle associazioni di categoria del settore agricolo;
- i) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori del settore estrattivo, individuato fra i lavoratori stessi.

4. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alle tematiche trattate, dirigenti e funzionari regionali nonché esperti esterni.

5. I componenti dell'Osservatorio partecipano ai lavori a titolo gratuito.

6. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

7. La Giunta regionale stabilisce le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.

Art. 13 – Procedimento per le autorizzazioni di competenza provinciale.

1. La provincia, entro trenta giorni dal ricevimento, trasmette la domanda alla Regione e ai comuni territorialmente interessati. Questi ultimi provvedono, entro gli ulteriori trenta giorni, alla pubblicazione della domanda all'albo pretorio per quindici giorni, decorsi i quali possono essere presentate osservazioni e opposizioni entro i successivi trenta giorni.

2. I comuni territorialmente interessati, entro sessanta giorni dalla scadenza dell'ultimo termine per la presentazione di osservazioni e opposizioni, trasmettono il proprio parere alla provincia.

3. La provincia, decorso tale termine, acquisisce il parere della Commissione tecnica provinciale per le attività di cava di cui all'articolo 19 e provvede sulla domanda, anche nel caso in cui non siano pervenuti i pareri dei comuni.

4. L'autorizzazione provinciale costituisce titolo unico per la coltivazione del giacimento e tiene luogo di ogni altro atto, autorizzazione o nulla osta, come previsto dalla vigente normativa, attinente gli aspetti connessi con l'attività di cava.

5. Qualora il progetto di coltivazione sia sottoposto a procedura di VIA, alla domanda non si applicano le procedure di cui ai commi da 1 a 3 in quanto assorbite dalla procedura di VIA. La provincia provvede sulla domanda, una volta acquisita la valutazione di compatibilità ambientale.

6. Il provvedimento di autorizzazione o diniego è trasmesso alla Giunta regionale e ai comuni territorialmente interessati dall'attività estrattiva.

7. Per le autorizzazioni di competenza provinciale non si applica l'articolo 24 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale". Il relativo titolo autorizzatorio provinciale è rilasciato previo parere sull'impatto ambientale emesso dalla competente Commissione VIA di cui alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10.

Art. 14 – Procedimento per le autorizzazioni di competenza regionale.

1. La Giunta regionale entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, la trasmette ai comuni territorialmente interessati che provvedono, entro gli ulteriori trenta giorni, alla sua pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni, decorsi i quali possono essere presentate osservazioni e opposizioni entro i successivi trenta giorni.

2. I comuni territorialmente interessati, entro sessanta giorni dalla scadenza dell'ultimo termine per la presentazione di osservazioni e opposizioni, trasmettono il proprio parere alla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale, decorso tale termine, acquisisce il parere della Commissione tecnica regionale per le attività estrattive di cui all'articolo 18 e provvede sulla domanda, anche nel caso in cui non siano pervenuti i pareri dei comuni interessati.

4. Qualora il progetto di coltivazione sia sottoposto alla procedura di VIA, alla domanda non si applicano le procedure disciplinate nei commi da 1 a 3 in quanto comprese nella procedura di VIA e la Giunta regionale provvede sulla domanda, una volta acquisita la valutazione di compatibilità ambientale.

5. L'autorizzazione regionale costituisce titolo unico per la coltivazione del giacimento e tiene luogo di ogni altro atto, autorizzazione o nulla osta, attinente gli aspetti connessi con l'attività di cava e previsto da specifiche normative.

6. Il provvedimento regionale di autorizzazione o diniego è trasmesso ai comuni territorialmente interessati dall'attività estrattiva.

Art. 15 – Modifiche al progetto di coltivazione.

1. Per l'autorizzazione delle modifiche al progetto di coltivazione si applica l'articolo 13 ovvero l'articolo 14 in ragione delle competenze.

2. Per i progetti di coltivazione di competenza regionale, l'autorizzazione alle modifiche non sostanziali è rilasciata dal dirigente della struttura regionale.

3. Per le ipotesi di cui al comma 2 non sono richiesti il parere della Commissione tecnica regionale per le attività estrattive e il parere del comune, previsti dall'articolo 14.

4. La Giunta regionale stabilisce i criteri per individuare le modifiche non sostanziali ai progetti di coltivazione.

5. Le modifiche di cui al comma 1 sono tempestivamente comunicate ai comuni territorialmente interessati.

Art. 16 – Manufatti e impianti connessi con l'attività estrattiva.

1. Per i manufatti e gli impianti connessi con l'attività estrattiva il comune, nel rispetto del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni e in conformità all'autorizzazione di cui all'articolo 11, rilascia idoneo titolo abilitativo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e successive modificazioni.

2. I manufatti e gli impianti eventualmente realizzati sono temporanei e devono essere asportati o demoliti dopo la cessazione dell'attività autorizzata, fatta salva la facoltà di una loro diversa destinazione purché compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti e conforme alla normativa edilizia.

Art. 17- Direttore dei lavori.

1. Il titolare dell'autorizzazione a coltivare la cava è tenuto a conferire a un tecnico professionista e abilitato, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, l'incarico di direttore dei lavori di coltivazione e a comunicarlo all'ente competente.

2. Il direttore dei lavori è responsabile della regolare esecuzione dei lavori in conformità al progetto di coltivazione autorizzato e, in fase di estinzione della cava, redige l'attestazione di regolare esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori, inoltre, sottoscrive la documentazione tecnica allegata alla domanda di proroga dei termini e quella allegata alla domanda di modifica del progetto di coltivazione, la statistica annuale e ogni altra eventuale documentazione tecnica da presentare all'ente competente.

3. L'eventuale sostituzione del direttore dei lavori deve essere comunicata, entro quindici giorni, all'ente competente.

Art. 18 - Commissione tecnica regionale per le attività estrattive.

1. La Commissione tecnica regionale per le attività estrattive, di seguito denominata CTRAE, è l'organo tecnico consultivo della Regione in materia di attività estrattive, è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per l'intera legislatura, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi".

2. La CTRAE esprime parere obbligatorio nella procedura di autorizzazione di competenza regionale, nel caso in cui il progetto di coltivazione non sia sottoposto alla procedura di VIA, e nel procedimento di revoca dell'autorizzazione.

3. La CTRAE è composta:

a) dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di attività estrattive, o suo delegato, che la presiede;

b) dai dirigenti responsabili delle strutture regionali competenti in materia di urbanistica, ambiente e agricoltura, o loro delegati;

c) da cinque esperti, designati dalla Giunta regionale con le modalità di cui alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni, in almeno una delle seguenti materie: geologia e giacimenti, ambiente, beni ambientali e paesaggistici, urbanistica, economia e industria;

d) da tre esperti designati dal Consiglio regionale con le modalità di cui alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni;

e) da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) del Veneto;

f) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

g) da un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative;

h) da un rappresentante designato dalle associazioni di categoria del settore agricolo maggiormente rappresentative;

i) da un rappresentante designato dall'associazione degli industriali maggiormente rappresentativa.

4. In relazione agli oggetti trattati la CTRAE è integrata dal sindaco del comune interessato o da un suo delegato.

5. I componenti della CTRAE non possono svolgere attività professionale su progetti sottoposti al parere della Commissione.

6. Un dipendente regionale appartenente alla struttura regionale competente esercita le funzioni di segretario.

7. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della CTRAE.

8. La CTRAE delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 19 - Commissione tecnica provinciale per le attività di cava.

1. La Commissione tecnica provinciale per le attività di cava, di seguito denominata CTPAC, è l'organo tecnico consultivo della provincia in materia di attività estrattive, è costituita con decreto del Presidente della Giunta provinciale e dura in carica per l'intera legislatura.

2. La CTPAC esprime parere obbligatorio nella procedura di autorizzazione di competenza provinciale, nel caso in cui il progetto di coltivazione non sia sottoposto alla procedura di VIA, e nel procedimento di revoca dell'autorizzazione.

3. La CTPAC è composta:

a) dal dirigente responsabile della struttura provinciale competente in materia di attività estrattive, o suo delegato, che la presiede;

b) dai dirigenti responsabili delle strutture provinciali competenti in materia di urbanistica, ambiente e agricoltura, o loro delegati;

c) da cinque esperti, designati dalla provincia, in almeno una delle seguenti materie: geologia e giacimenti, ambiente, beni ambientali e paesaggistici, urbanistica, economia e industria;

d) da un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative;

e) da un rappresentante designato dalle associazioni di categoria del settore agricolo maggiormente rappresentative.

4. In relazione agli oggetti trattati la CTPAC è integrata dal sindaco del comune interessato o da un suo delegato.

5. I componenti della CTPAC non possono svolgere attività professionale su progetti sottoposti al parere della Commissione.

6. Un funzionario della provincia, appartenente alla struttura provinciale competente, esercita le funzioni di segretario.

7. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della CTPAC.

8. La CTPAC delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

CAPO II – Procedure successive all'autorizzazione

Art. 20 - Proroghe.

1. L'autorizzazione, ove ricorrano fondati motivi, può essere prorogata per una sola volta, nel rispetto della procedura di VIA e per un periodo non superiore alla metà del periodo di validità dell'autorizzazione medesima, in conformità ai criteri e parametri stabiliti dalla Giunta regionale, fatta salva la facoltà di cui al comma 2.

2. La proroga può essere concessa, nel rispetto della procedura di VIA, oltre il limite di cui al comma 1 e fino ad un massimo, oltre il limite medesimo, pari al periodo di validità dell'autorizzazione, a condizione che il titolare versi annualmente al comune un contributo aggiuntivo costante pari al 3 per cento del contributo di cui all'articolo 21, comma 2, moltiplicato per il numero di anni eccedenti il limite medesimo. Il contributo aggiuntivo è versato a decorrere dal primo anno successivo al superamento del limite di cui al comma 1 e fino alla conclusione dei lavori.

3. I commi 1 e 2 si applicano anche alle cave in atto all'entrata in vigore della presente legge a prescindere dalle eventuali proroghe già concesse.

Art. 21 - Partecipazione ai costi sostenuti dalla comunità locale.

1. Il titolare dell'autorizzazione di cava partecipa alla spesa per gli interventi di carattere generale finalizzati al miglioramento della fruibilità dell'area o dei lotti, nonché alla conservazione e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il titolare dell'autorizzazione di cava, per tutta la durata della coltivazione, versa al comune, in unica soluzione entro il 28 febbraio di ogni anno, una somma parametrata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno precedente. Nel caso in cui vi siano più comuni interessati, la somma è suddivisa in ragione dei volumi estratti nel territorio di ciascun comune.

3. Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 10 e dall'articolo 11, comma 5, lettera b), le somme versate ai comuni ai sensi del comma 2 devono essere prioritariamente utilizzate per la realizzazione di interventi connessi al ripristino e miglioramento ambientale e delle infrastrutture o alla riutilizzazione delle aree interessate dall'attività di cava e per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 24.

4. La Giunta regionale definisce, sentita la competente commissione consiliare, gli importi minimi della somma da versare ai sensi del comma 2, distinti per tipologia di materiale estratto.

5. Per le finalità di cui al comma 1, per tutta la durata della coltivazione, il titolare dell'autorizzazione, entro il 28 febbraio di ogni anno, versa alla Regione una somma pari al 10 per cento di quanto versato ai sensi del comma 2. La Giunta regionale utilizza tale introito per l'esercizio delle funzioni di controllo, pianificazione e programmazione e per le attività di ricomposizione ambientale delle aree di cava.

6. Nel caso di autorizzazioni relative a materiali del gruppo A, il soggetto richiedente può, inoltre, alternativamente:

a) concordare con il comune l'esecuzione di un'opera pubblica tra quelle incluse nel programma triennale comunale delle opere pubbliche;

b) impegnarsi a corrispondere in un'unica soluzione al comune, entro il 28 febbraio di ogni anno e per tutta la durata dell'autorizzazione, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno precedente.

7. Nel caso di cui al comma 6, lettera a), l'importo dell'opera è rapportato al volume e alla tipologia del materiale da estrarre secondo parametri determinati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. Prima del provvedimento di autorizzazione la Giunta regionale acquisisce l'intesa intervenuta tra le parti.

8. Nel caso di cui al comma 6, lettera b), la somma da corrispondere è determinata secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

9. In caso di omesso versamento delle somme di cui al presente articolo, l'ente competente procede ad un prelievo di pari importo dal deposito cauzionale di cui all'articolo 11, comma 5, lettera c).

Art. 22 - Comunicazioni statistiche e relazione sull'attuazione della legge.

1. I titolari di autorizzazioni di cava comunicano annualmente, entro il 31 marzo, alla Regione, in conformità alle istruzioni emanate dalla Giunta regionale, i dati statistici relativi alle attività svolte, fornendo le opportune notizie e gli eventuali chiarimenti nonché ponendo a disposizione della Regione i mezzi per l'acquisizione diretta dei dati medesimi.

2. I dati, le notizie e i chiarimenti sono protetti e tutelati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 "Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400" e successive modificazioni, nonché ai sensi e per gli effetti della Parte II, Titolo VII,

Capo III, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

3. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente commissione consiliare una relazione sull'applicazione della presente legge.

4. I soggetti autorizzati alla coltivazione sono tenuti a fornire i dati loro richiesti dalla Giunta regionale ai fini della stesura della relazione di cui al comma 3.

Art. 23 - Adempimenti connessi con l'ultimazione dei lavori di coltivazione.

1. Il titolare dell'autorizzazione, entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di coltivazione, ne dà comunicazione all'ente competente allegando l'attestazione di regolare esecuzione dei lavori di cui al comma 2 dell'articolo 17.

2. L'ente competente accerta la rispondenza dei lavori di coltivazione eseguiti a quanto previsto nel provvedimento di autorizzazione, con particolare riferimento ai volumi scavati e ai lavori di ricomposizione ambientale. A tal fine, si procede a sopralluogo di accertamento al quale partecipano il titolare dell'autorizzazione o un suo rappresentante e, per i materiali del gruppo A, un funzionario della Regione e un incaricato del comune, mentre, per i materiali del gruppo B, un funzionario della provincia e un incaricato del comune.

3. Sulla base delle risultanze del sopralluogo, verbalizzate e sottoscritte da ciascuno dei partecipanti, l'ente competente svincola la cauzione prestata ai sensi dell'articolo 11 dichiarando estinta la cava ovvero intima al titolare dell'autorizzazione l'esecuzione delle opere necessarie entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale l'ente competente provvede d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente anche mediante incameramento della cauzione.

4. Tutte le spese connesse con le operazioni di accertamento sono a carico del titolare dell'autorizzazione.

5. In caso di inerzia o di inadempimento da parte del titolare dell'autorizzazione, il procedimento di cui ai commi da 2 a 4 è attivato d'ufficio dall'ente competente.

TITOLO IV – Vigilanza e sanzioni

CAPO I – Funzioni e provvedimenti

Art. 24 – Funzioni di vigilanza.

1. L'esercizio delle funzioni di vigilanza sui lavori di coltivazione dei materiali di cava, sia del gruppo A che del gruppo B, relativamente a violazioni della presente legge e a lavori non autorizzati o difformi dall'autorizzazione spetta al comune territorialmente interessato che le esercita d'intesa con la provincia e, nel caso di inerzia, alla Regione ai sensi dell'articolo 34.

2. I verbali di accertamento dell'infrazione sono immediatamente comunicati alla Regione o alla provincia per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

3. Nell'ambito territoriale del parco dei Colli Euganei le funzioni di cui al comma 1 sono di competenza dell'Ente Parco Colli Euganei, che le esercita ai sensi degli articoli 33 e seguenti della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 "Norme per l'istituzione del parco regionale dei Colli Euganei" e i relativi provvedimenti sono immediatamente inoltrati alla Regione, alla provincia e al comune territorialmente interessato.

Art. 25 - Sospensione.

1. I lavori di coltivazione sono sospesi cautelativamente dall'ente competente per:

- a) l'inosservanza delle prescrizioni del provvedimento autorizzatorio e fino all'adempimento delle stesse;
- b) l'esecuzione degli accertamenti finalizzati all'adozione di un provvedimento di modifica, totale o parziale, del progetto di coltivazione, di decadenza o di revoca dell'autorizzazione e fino all'emanazione del provvedimento;

c) il mancato conferimento di incarico di direttore dei lavori di cava e fino al conferimento dell'incarico.

2. La Giunta regionale definisce, sentita la competente commissione consiliare, i casi in cui la sospensione è adottata previa diffida.

3. I lavori di coltivazione possono inoltre essere sospesi in presenza di condizioni di pericolo per persone o cose, alterazione della situazione geologica e idrogeologica ovvero inquinamento dei suoli o delle acque.

4. I lavori di coltivazione sono sempre sospesi in caso di scavi non autorizzati.

5. Il provvedimento di sospensione è immediatamente comunicato, con una delle modalità di comunicazione fra imprese e amministrazioni pubbliche previste dall'articolo 5 bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni, al titolare dell'autorizzazione, al proprietario dei terreni, al comune interessato e alla provincia ovvero alla Regione.

Art. 26 - Decadenza.

1. L'autorizzazione è dichiarata decaduta qualora il titolare:

- a) non abbia iniziato i lavori di coltivazione del giacimento entro centottanta giorni dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione;
- b) non abbia presentato, entro il termine di cui al comma 6 dell'articolo 11, la documentazione richiesta per il rilascio del provvedimento di autorizzazione;
- c) non abbia più, in tutto o in parte, la disponibilità del giacimento;
- d) non abbia ottemperato alle prescrizioni disposte nell'autorizzazione a pena di decadenza;
- e) non abbia ottemperato a un provvedimento di sospensione dei lavori;
- f) non possieda più la capacità tecnica o economica;
- g) abbia abbandonato la cava;
- h) interrompa i lavori di coltivazione senza adeguato motivo;
- i) non dia adeguato sviluppo ai lavori di coltivazione del giacimento secondo il progetto di coltivazione;
- l) trasferisca l'autorizzazione senza il preventivo nulla osta dell'ente competente;
- m) non abbia provveduto a reintegrare il deposito cauzionale entro sessanta giorni dall'avvenuta escussione;
- n) non risulti più in possesso dei requisiti e delle condizioni di legalità di cui al comma 4 dell'articolo 11;
- o) abbia eseguito un'attività che ha prodotto un'alterazione della situazione geologica e/o idrogeologica tale da determinare condizioni di pericolo per persone o cose ovvero un inquinamento dei suoli o delle acque;
- p) abbia posto in essere un comportamento doloso o colposo che non consente la prosecuzione dell'attività.

2. La dichiarazione di decadenza è adottata dall'ente competente, previa diffida nei casi di cui alle lettere a), d), e), f) e g) del comma 1 ed è immediatamente comunicata, con una delle modalità di comunicazione fra imprese e amministrazioni pubbliche previste dall'articolo 5 bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni, al titolare dell'autorizzazione, al proprietario, al comune interessato e alla provincia ovvero alla Regione.

3. La Giunta regionale detta indirizzi applicativi per le fattispecie di cui alle lettere c), h), i) ed l) del comma 1.

Art. 27 - Procedure conseguenti alla dichiarazione di decadenza.

1. Il proprietario dei terreni oggetto di autorizzazione dichiarata decaduta può cedere la disponibilità del giacimento a terzi che, entro sei mesi dalla dichiarazione di decadenza, presentino domanda, ovvero può presentare entro lo stesso termine domanda di autorizzazione a proprio nome.

2. In ogni caso, il soggetto che presenta la nuova domanda di autorizzazione non può essere il titolare dell'autorizzazione dichiarata decaduta ovvero un socio della società titolare dell'autorizzazione dichiarata decaduta.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'ente competente provvede all'esecuzione dei necessari lavori di ricomposizione ambientale con rivalsa delle spese a carico del soggetto titolare dell'autorizzazione dichiarata decaduta, anche mediante incameramento della cauzione.

4. Il soggetto subentrante nella coltivazione della cava è tenuto a corrispondere all'avente diritto il valore attuale degli impianti, delle opere utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava.

5. Non si dà luogo al rilascio di nuove autorizzazioni in caso di decadenza dichiarata a seguito di lavori di coltivazione autorizzati che hanno determinato un'alterazione della situazione geologica e/o idrogeologica tale da determinare condizioni di pericolo per persone o cose ovvero un inquinamento dei suoli o delle acque.

Art. 28 - Revoca.

1. La revoca dell'autorizzazione è disposta dall'amministrazione competente. Per i materiali del gruppo A è obbligatorio il parere della CTRAE di cui all'articolo 18. Per i materiali del gruppo B è obbligatorio il parere della CTPAC di cui all'articolo 19.

2. Il provvedimento di revoca è immediatamente comunicato, con una delle modalità di comunicazione fra imprese e amministrazioni pubbliche previste dall'articolo 5 bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni, al titolare dell'autorizzazione, al proprietario dei terreni, al comune interessato e alla provincia ovvero alla Regione.

3. Alla revoca si applica quanto disposto dall'articolo 21 quinquies della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni.

4. Il provvedimento di revoca dispone tempi e modi delle opere di ricomposizione ambientale, da eseguirsi a cura e spese del titolare dell'autorizzazione revocata. In caso di inottemperanza, l'ente competente provvede d'ufficio all'esecuzione dei lavori con rivalsa delle spese sul titolare, anche mediante incameramento della cauzione.

CAPO II - Sanzioni

Art. 29 - Sanzioni.

1. Chiunque svolga attività estrattiva in assenza della prescritta autorizzazione è soggetto a una sanzione amministrativa pari al sestuplo del valore commerciale, rilevato dai listini prezzi della camera di commercio territorialmente competente, del materiale scavato abusivamente, comunque in misura non inferiore a euro 10.000,00. Il trasgressore è obbligato altresì a provvedere al ripristino o alla ricomposizione ambientale secondo le prescrizioni dettate dall'ente competente il quale, in caso d'inerzia, provvede d'ufficio con oneri a carico dell'inadempiente.

2. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione è soggetto ad una sanzione amministrativa pari al sestuplo del valore commerciale, rilevato dai listini prezzi della camera di commercio territorialmente competente, del materiale scavato in difformità e comunque in misura non inferiore a euro 3.000,00. Il trasgressore è tenuto a ottemperare a quanto stabilito dall'ente competente che, in caso d'inerzia, provvede d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

3. Il titolare di autorizzazione che non ottemperi all'obbligo di consentire l'accesso alla cava per ispezioni o controlli, che non comunichi nel termine prescritto la sostituzione del direttore dei lavori o che non fornisca i dati, le notizie e i chiarimenti richiesti dall'ente competente, è soggetto alla sanzione amministrativa non inferiore a euro 1.000,00 e non superiore a euro 6.000,00.

4. Chiunque violi il provvedimento di sospensione dei lavori di coltivazione, il provvedimento di decadenza o di revoca dell'autorizzazione è soggetto a interdizione dai luoghi dei

lavori con eventuale apposizione dei sigilli. L'ente procedente vigila sull'esecuzione dei provvedimenti a tal fine adottati.

5. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative e per la riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori è competente la provincia.

6. Le province versano alla Regione il cinquanta per cento degli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative.

7. È fatto salvo quanto previsto nella Parte VI del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.

TITOLO V – Aree di cava degradate

CAPO I – Contributi per interventi di ricomposizione

Art. 30 - Contributi per la ricomposizione ambientale delle aree di cava degradate.

1. La Regione promuove la ricomposizione ambientale delle aree di cava degradate mediante la concessione di contributi, fermi restando gli obblighi già assunti dal responsabile dell'attività estrattiva.

2. Sono aree di cava degradate i siti sui quali si sia svolta attività estrattiva senza alcuna successiva ricomposizione ambientale ovvero i siti che, comunque, non sono più correttamente inseriti nel contesto ambientale locale.

3. Il contributo di cui al comma 1 può arrivare fino al 45 per cento dell'importo degli interventi di ricomposizione e fino al 100 per cento nel caso in cui la ricomposizione preveda la realizzazione di opere pubbliche.

4. I proprietari delle aree di cava degradate, che intendano procedere a interventi di ricomposizione ambientale delle aree medesime, e che non siano stati i titolari dell'autorizzazione alla coltivazione della cava, presentano al comune interessato una domanda con relativo progetto, per ottenere le autorizzazioni prescritte.

5. Alla domanda di cui al comma 4 è eventualmente allegata la richiesta di contributo in riferimento alla spesa prevista per gli interventi, come indicata nel progetto presentato.

6. Il comune, entro il 28 febbraio di ogni anno, trasmette alla Regione le domande di contributo ricevute nell'anno precedente, indicando l'ordine di priorità degli interventi.

7. La Giunta regionale determina modi e criteri per il riconoscimento dei contributi e procede all'assegnazione di questi ultimi, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro sessanta giorni dalla assegnazione del provvedimento alla commissione, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

8. Il contributo è assegnato al comune interessato che provvede all'erogazione del medesimo ai beneficiari.

9. Il comune vigila ai sensi dell'articolo 24 sull'attività di ricomposizione e fornisce alla Giunta regionale le informazioni sull'andamento dei lavori, evidenziando eventuali ritardi o difficoltà.

10. In caso di mancata o difforme attuazione dell'intervento, la Giunta regionale, previa diffida, può chiedere al comune la restituzione del contributo.

TITOLO VI - Norme finali e transitorie

CAPO I - Disposizioni transitorie

Art. 31 - Esercizio transitorio di funzioni.

1. La presente legge si applica anche alle domande di autorizzazione pervenute prima dell'entrata in vigore della presente legge e non ancora definite.

2. All'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale delibera un provvedimento ricognitivo delle procedure aventi ad oggetto l'attività di cava non ancora concluse con l'adozione del provvedimento finale, trattiene quelle di propria competenza per i materiali del gruppo A e trasferisce alle province interessate la documentazione tecnica e amministrativa afferente le attività estrattive in atto e le nuove domande pervenute, relativamente ai materiali di gruppo B.

3. Sino al trasferimento della documentazione di cui al comma 2, la Regione continua ad esercitare tutte le funzioni amministrative.

4. Per le domande di cui al comma 1, l'ente competente invita i richiedenti a produrre eventuale documentazione integrativa, fissando allo scopo un termine non superiore a centocinquanta giorni, decorso inutilmente il quale la domanda è respinta.

Art. 32 - Criteri transitori in materia di attività di cava.

1. Fino all'entrata in vigore del PRAC l'attività di cava può essere esercitata nella parte di territorio comunale individuata a termini del comma 2.

2. La parte di territorio di cui al comma 1 è determinata sottraendo dalla superficie territoriale del comune le aree con destinazione non agricola come esistenti nel vigente piano regolatore generale ovvero nel piano degli interventi del comune e non può eccedere le percentuali di seguito specificate:

- a) 3 per cento per cave di ghiaia e sabbia;
- b) 5 per cento per cave di argilla;
- c) 4 per cento in caso di compresenza dei suddetti materiali.

3. Ai fini del computo percentuale di cui al comma 2 è considerata inclusa la superficie delle cave in atto, di quelle abbandonate e di quelle dismesse senza la prevista ricomposizione ambientale. In relazione all'estrazione di ghiaia è vietato l'utilizzo di una quota eccedente il tre per cento del territorio agricolo comunale indipendentemente dalle eventuali ricomposizioni ed estinzioni di cave già autorizzate a far data dall'entrata in vigore della legge regionale 17 aprile 1975, n. 36 "Norme per l'esercizio dell'attività estrattiva in ordine a cave e torbiere".

Art. 33 - Criteri transitori per il rilascio di autorizzazioni.

1. Fino all'entrata in vigore del PRAC, non possono essere rilasciate autorizzazioni per l'apertura di nuove cave di sabbia e ghiaia e di calcare per cemento e le amministrazioni competenti provvedono sulle domande di autorizzazione in base ai seguenti criteri:

- a) per i materiali sabbia, ghiaia e calcari per cemento possono essere rilasciate autorizzazioni per l'ampliamento di cave per le quali non sono scaduti i tempi di coltivazione stabiliti nell'autorizzazione e per le quali non sono state rilasciate proroghe, solo nel territorio dei comuni elencati nell'Allegato 1);
- b) relativamente alle cave di sabbia, ghiaia e calcari per cemento ricadenti nel territorio dei comuni elencati nell'Allegato 2) possono essere rilasciate autorizzazioni per l'ampliamento di cave per le quali non sono scaduti i tempi di coltivazione stabiliti nell'autorizzazione e per le quali non sono state rilasciate proroghe, per quantitativi massimi non eccedenti il 30 per cento del volume già autorizzato al 31 dicembre 1980, a condizione che la cava medesima non abbia già fruito della facoltà di ampliamento consentita dall'articolo 44 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e successive modificazioni;
- c) in ogni caso deve essere osservata una distanza di rispetto di almeno 200 metri dalle zone individuate a destinazione non agricola dal vigente piano regolatore generale ovvero piano degli interventi del comune. La distanza di rispetto può essere ridotta nei territori non pianeggianti;
- d) nelle zone pianeggianti la distanza di rispetto è ridotta a 100 metri per le cave la cui profondità di ripristino non sia superiore a 4 metri rispetto al piano di campagna circostante. In tali zone, inoltre, l'area minima di cava non può essere inferiore a 50.000 metri quadrati per la produzione di sabbia e ghiaia e a 10.000 metri quadrati per la produzione di argilla per laterizi. Possono essere autorizzate coltivazioni su aree di dimensioni inferiori purché consentano l'eliminazione di diaframmi tra cave

esistenti e contermini ai fini di una migliore ricomposizione ambientale complessiva. Nelle zone di cui al presente comma la profondità massima di cava non può essere superiore ad un quarto della dimensione caratteristica dello scavo, come risultante dal rapporto tra la superficie dello scavo e il suo perimetro e, con i lavori di cava, non è consentito portare a giorno, neppure temporaneamente, le falde freatiche o avvicinarsi ad una distanza inferiore a 2 metri dal livello di massima escursione, intesa come media dei massimi livelli riscontrati in un adeguato intervallo temporale. In deroga al limite di 2 metri, l'escavazione è consentita qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- 1) la profondità di cava non superi 3 metri dal piano di campagna circostante;
- 2) non sia pregiudicata la possibilità di utilizzo a scopo potabile dell'acqua di falda;
- 3) il progetto di ricomposizione ambientale preveda la restituzione ad usi agricoli dei terreni interessati, fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 10, comma 2;
- e) in deroga a quanto stabilito nella lettera d), limitatamente ai divieti concernenti le falde freatiche, possono essere rilasciate autorizzazioni per nuove cave di argilla per laterizi nelle aree individuate nella cartografia di cui all'Allegato 3), purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - 1) sia salvaguardato l'uso, anche potenziale, delle acque di falda a scopo idropotabile evitando, tra l'altro, che corpi idrici già contaminati vengano a contatto con acque di miglior qualità;
 - 2) il progetto di escavazione e ricomposizione sia corredato da una relazione geotecnica ed idrogeologica che fornisca un quadro conoscitivo e progettuale tale da garantire la massima sicurezza dell'escavazione e tale escavazione sia ridotta al minimo indispensabile e, in ogni caso, non superi la profondità di 6 metri dal piano di campagna circostante;
- f) per tutti i casi di cui al presente articolo devono essere fissate le prescrizioni per la ricomposizione ambientale di cui all'articolo 10 e, nelle zone pianeggianti, alla fine dei lavori di ricomposizione ambientale, l'inclinazione delle scarpate di cava rispetto ad un piano orizzontale non può essere superiore a 25 gradi;
- g) non si applicano i paragrafi secondo, settimo e ottavo del comma 2 dell'articolo 17 delle norme di attuazione del PTRC.

CAPO II – Disposizioni finali

Art. 34 – Controllo sostitutivo della Regione.

1. La Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e leale collaborazione, esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti locali in caso di inerzia o inadempimento di obblighi stabiliti dalla presente legge conformemente a quanto previsto dall'articolo 17 dello Statuto.

2. Il Presidente della Giunta regionale assegna al comune inadempiente un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni di urgenza.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva, sentiti l'ente interessato ed il Consiglio delle autonomie locali, con attribuzione degli oneri finanziari agli enti inadempienti.

Art. 35 – Norma finanziaria.

1. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 21, comma 5, quantificate in euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013, 2014 e 2015, sono introitate nell'upb E0147 "Altri introiti" del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015 e sono finalizzate a far fronte alle seguenti spese:

- a) oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 21, comma 5, quantificati in euro 340.000,00 per l'esercizio 2013, euro 200.000,00 per il 2014 ed euro 150.000,00 per il 2015, allocati nell'upb U0088 "Studi, ricerche ed indagini per la geologia" del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015;
- b) oneri di investimento derivanti dall'applicazione dell'articolo 30, quantificati in euro 660.000,00 per l'esercizio 2013, euro 800.000,00 per il 2014 ed euro 850.000,00 per il 2015, allocati nell'upb

U0089 “Interventi infrastrutturali per la geologia” del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015.

2. Le entrate derivanti dalle sanzioni previste all'articolo 29, comma 6, sono introitate nell'upb E0045 “Altre sanzioni amministrative” del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015.

3. Le entrate previste agli articoli 27 e 28 sono introitate nell'upb E0147 “Altri introiti” del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015 e sono finalizzate, per pari importo, ad interventi di ricomposizione ambientale (upb U0089 “Interventi infrastrutturali per la geologia” del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015).

Art. 36 - Rinvio alla legislazione statale.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge continuano a osservarsi le norme di cui al regio decreto n. 1443 del 1927 e successive modificazioni.

Art. 37 – Abrogazioni.

1. Sono o restano abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:

- a) legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell'attività di cava”;
- b) articolo 25 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 30 “Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali in diversi settori di intervento assunto in coincidenza dell'approvazione del bilancio di previsione della Regione Veneto per l'esercizio finanziario 1985”;
- c) articolo 53 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”;
- d) comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 “Disposizioni per l'innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994”;
- e) articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1994)”;
- f) articolo 16 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994”;
- g) articolo 31 della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1995)”;
- h) comma 3 dell'articolo 42 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1996)”;
- i) articolo 34 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996”;
- j) articolo 64 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)”;
- k) articolo 29 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1998)”;
- l) articoli 29 e 50 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999”;

- m) articolo 34 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)”;
- n) articolo 18 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2000”;
- o) articolo 60 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)”;
- p) articoli 1 e 6 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2001”;
- q) articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 26 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di cave e torbiere, commercio e immigrazione”;
- r) articolo 44 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003”;
- s) comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004”;
- t) articolo 29 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012”.

Art. 38 – Disposizioni finali.

1. Il procedimento di formazione del PRAC, già avviato alla data di entrata in vigore della presente legge, è concluso con le procedure previste dalla legge medesima. Sono fatti salvi le fasi procedurali e gli adempimenti già svolti in vigore della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni, fermo restando il rispetto della normativa in materia di valutazione ambientale strategica e del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.

2. La CTRAE di cui all’articolo 18 è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all’insediamento della CTRAE, le relative funzioni consultive sono esercitate dalla Commissione tecnica regionale per le attività estrattive (Ctrae) attualmente in carica, nominata ai sensi dell’articolo 39 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni.

3. La CTPAC di cui all’articolo 19 è costituita con decreto del Presidente della Giunta provinciale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all’insediamento della CTPAC, le relative funzioni consultive sono esercitate dalla Commissione tecnica provinciale per le attività di cava (Ctpac) attualmente in carica, nominata ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni.

4. Fino alla costituzione del Consiglio delle autonomie locali, le funzioni consultive di cui al comma 3 dell’articolo 34 sono esercitate dalla Conferenza permanente Regione-autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 “Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali” e successive modificazioni.

5. Ogni richiamo effettuato dalla legislazione regionale vigente alla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, si intende riferito alla presente legge.